

Allegato "A" al n.

di repertorio

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, su iniziativa di ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DON GUANELLA ODV - (ASCI DON GUANELLA ODV), la fondazione denominata

"FONDAZIONE GUANELLIANA DI SOLIDARIETA' ENTE DEL TERZO SETTORE"

O in breve FONDAZIONE GUANELLIANA DI SOLIDARIETA' ETS

di seguito, "*Fondazione*".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Como.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente ha lo scopo di favorire un miglioramento nella qualità di vita della comunità con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai loro familiari ed ai giovani con obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia.

Realizza e sostiene interventi di prevenzione e sostegno di popolazioni e nuclei di persone in stato di fragilità in particolare povertà, disabilità, trauma derivati da abusi, violenze di qualsiasi tipo, maltrattamento che evidenzino situazioni di rischio emarginazione.

La Fondazione, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana e cristiana ispirandosi al Carisma e allo stile di carità educante di S. Luigi Guanella, fondatore

della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella. Le attività sostenute in concerto dalla Fondazione e da ASCI Don Guanella ODV hanno lo scopo di realizzare e/o finanziare attività e progetti di solidarietà che mettano al centro "l'altro", con particolare attenzione ai soggetti che si trovano in stato di difficoltà ed emarginazione nei Paesi dove opera la Famiglia Guanelliana.

Inoltre la fondazione è finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone ed in particolare dei bambini, adolescenti e delle donne; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni, realizzando iniziative che, secondo lo spirito evangelico, promuovano lo sviluppo integrale, umano, sociale, educativo e sanitario delle popolazioni nei paesi emergenti, favorendo la loro formazione e autonomia; sensibilizzando, con opportune iniziative, l'opinione pubblica, gruppi giovanili, Organismi di base e scuole ad una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi dell'umanità e in particolare i popoli di paesi emergenti.

Articolo 5

Attività di interesse generale

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- ogni genere di iniziativa di sostegno di tutti i minori e giovani e non solo che, vivendo situazioni di fragilità e difficoltà e non solo, chiedono aiuto, esprimendo un bisogno sociale, umano, relazionale necessitante di una risposta pronta ed efficace, proiettata oltre la mera erogazione di un servizio, tesa a generare legami di valore;

- ogni genere di iniziativa di sensibilizzazione, formazione e di sostegno umano per i più deboli e volenterosi di creare una comunità migliore promuovendo nuove alleanze, nuove collaborazioni strategiche e sinergiche strette con gli attori (enti pubblici, associazioni, fondazioni e non solo) che operano sul territorio, favorendo una più fattiva e feconda condivisione di esperienze;

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- organizzazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative di ogni tipo e genere volti a favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale;

- favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione internazionale secondo una visione comune di promozione e tutela dei diritti umani, in particolare dei bambini e delle donne specie se disabili, nonché di attuare attività di collegamento, confronto e di collaborazione con le istituzioni locali;

- riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria e perseguire gli obiettivi fondamentali volti a:

- a) *stradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere*

uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani e la dignità dell'individuo;

- direttamente o indirettamente, la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità della fondazione, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della fondazione;
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture socio-educative;
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati all'attività sociale della fondazione;
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari educativi, extrascolastici e sociali;
- finanziare e sostenere progetti nelle attività di interesse generale di cui sopra;
- curare, divulgare, editare pubblicazioni, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;
- sostenere i soggetti svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie.

Articolo 6

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 5 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Il patrimonio può essere incrementato anche con donazioni e lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore, rispettando il limite di cui all'articolo 22 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 8

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 9

Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per i quali può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, i primi nominati nell'atto costitutivo. Faranno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, il Presidente di "Associazione per la solidarietà e la cooperazione internazionale Don Guanella ODV (ASCI Don Guanella ODV)", quale Fondatore, e un rappresentante del Consiglio generale della

"Congregazione dei servi della carità - Opera Don Guanella", nominato dal Consiglio generale della Congregazione stessa. Entrambi i consiglieri restano in carica sino al termine del loro incarico nell'organo dell'ente che li ha designati e, al termine della carica, subentreranno quali nuovi consiglieri della Fondazione, rispettivamente, il nuovo presidente di ASCI don Guanella ODV e il nuovo rappresentante della "Congregazione dei servi della carità - Opera Don Guanella".

Gli altri consiglieri (diversi da quelli indicati nel precedente capoverso) sono nominati dal Fondatore, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per morte, dimissioni, esclusione e decadenza.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sostituiti, su cooptazione effettuata dal Presidente della Fondazione in accordo con il Fondatore, e dureranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 12

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge;
- b) nominare, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca, nei casi previsti dalla legge;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- d) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22 nonché alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della Fondazione;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;
- n) deliberare sulla responsabilità dei suoi membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta all'anno e ogniquale volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale (se nominato) ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno

svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le delibere di cui ai punti c) ed i) del precedente art. 13 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per le delibere relative allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Articolo 15

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente è nominato (o revocato per giusta causa) dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri a scrutinio segreto, durerà in carica tre anni.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, per la durata di tre esercizi.

Articolo 16

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina; dura in carica tre esercizi.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della

Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o ove ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 18

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 19

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20

Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

Articolo 21

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto.

Articolo 22

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 5 novembre 2025